

Torino alla Tipografia G. Favale e C. via Bertola, n. 21. - Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia) anche presso Brigola. Fuori Stato alle Direzioni Postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. - Le associazioni hanno principio col 1° e col 16° di ogni mese. - Inserzioni 25 cent. per linea o spazio di linea.

DEL REGNO D'ITALIA

TORINO, Sabato 9 Novembre

Table with columns: Anno, Semestre, France, etc. for Tarine, Provincie del Regno, etc.

Table with columns: Anno, Semestre, France, etc. for Stati Austriaci, Stati per il solo giornale, etc.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Meteorological observation table with columns: Data, Barometro, Termomet. cent. unito al Barom., etc.

PARTE UFFICIALE

TORINO, 8 NOVEMBRE 1861

Il Decreto Reale che approva il Regolamento doganale, inserito nella Gazzetta di ieri, porta non il N. 394 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, ma il N. 391.

REGOLAMENTO DOGANALE

(V. il relativo Decreto Reale nella Gazzetta di ieri) TITOLO I. - Disposizioni generali.

Art. 1. Il lido del mare, le sponde dei fiumi e dei laghi promiscui, i confini cogli altri Stati formano la linea doganale.

Sono considerati fuori della linea i porti franchi e i due versanti fra la sommità delle Alpi e le frontiere di Nizza e di Susa dichiarati neutrali colla convenzione internazionale del 7 marzo 1861.

Art. 2. Fino alla distanza di dieci chilometri dalla frontiera di terra e di cinque chilometri dalla cinta dei porti franchi e dalle sponde dei fiumi e laghi promiscui, sopra tutta la parte italiana dal Lago Maggiore, e fino alla distanza di due chilometri dal lido del mare e dalle sponde del lago suddetto il deposito e trasporto delle merci estere sono sottoposti alla vigilanza doganale. Oltrepassata questa zona di vigilanza, le merci possono essere ritenute e trasportate liberamente.

Fino alla distanza di dieci chilometri dal lido verso il mare gli agenti doganali vigilano le navi per le quali vi è sospetto di contrabbando.

Art. 3. Uffici doganali di differenti ordini sono stabiliti lungo la linea doganale.

Possono essere istituiti Uffici doganali a distanza dalle frontiere di terra, i quali saranno considerati come posti sul confine.

Sono pure considerati come Uffici di confine quelli che il Governo stabilirà in alcune delle principali stazioni delle strade ferrate.

Sono dogane di primo ordine quelle che hanno deposito di merci che possono essere riesportate all'estero ed hanno facoltà di fare ogni operazione doganale.

Sono di secondo ordine quelle che possono fare ogni specie di operazioni concernenti l'importazione, l'esportazione, il transito, il cabottaggio e la circolazione.

Sono di terzo ordine quelle che hanno facoltà di fare operazioni di esportazione, cabottaggio, circolazione ed importazione, limitata.

Sono finalmente dogane di quarto ordine quelle che possono fare operazioni concernenti la esportazione, il cabottaggio e la circolazione di ogni specie di merci.

Le dogane di ciascun ordine possono essere distinte in classi secondo la loro importanza.

Con Decreti Reali sarà determinato il luogo, l'ordine e la classe di ciascuna dogana, le vie da percorrere tra il confine e la dogana per l'entrata e la uscita delle merci, e la specie di quelle che possono essere importate nelle dogane di terzo ordine.

Art. 4. Le merci non possono traversare di notte la linea doganale, cioè prima di mezz'ora innanzi il sorgere, e più tardi di mezz'ora dopo il tramonto del sole. Lungo la linea doganale marittima è permesso anche di notte l'ingresso nei porti e l'approdo ai lidi dove sono Uffici doganali, ma è vietata ogni operazione d'imbarco e di sbarco.

A questi divieti può esser fatta eccezione con Decreto Reale.

Art. 5. Nessuna operazione di carico, scarico e trasporto di merci può essere fatta sulla linea doganale senza permesso della dogana e senza l'assistenza dei suoi agenti.

Ogni operazione doganale debbe essere fatta nei luoghi assegnati dall'Amministrazione.

Prima di compiere le operazioni di scarico o trasporto, i Capitani non possono ricevere a bordo nuove merci.

Art. 6. I capitani debbono prima di partire presentare alla dogana per la viduazione il manifesto di partenza delle merci caricate o rimaste a bordo, colla indicazione delle bollette e dei documenti che riguardano il carico.

È vietato di allontanarsi dal porto o dalla spiaggia senza permesso scritto della dogana e della Autorità marittima del porto, il quale non lo dà se non è provato il pagamento dei diritti doganali e marittimi.

Art. 7. Ogni operazione doganale deve essere preceduta da una dichiarazione del proprietario delle merci o del suo rappresentante.

Le forme e le condizioni della dichiarazione saranno indicate appresso.

Art. 8. Fatta la dichiarazione, si procede alla verifica delle merci ed alle annotazioni sui registri doganali. A tal uopo i colli debbono essere aperti negli Uffici di dogana alla presenza degli agenti doganali e delle persone interessate o dei loro rappresentanti.

I corrieri ed appaltatori postali di terra e di mare sono esenti dalle visite e dalle prescrizioni doganali per i plichi delle lettere e delle carte descritte nel foglio di via.

Art. 9. I diritti per la importazione, l'esportazione, il transito, il deposito e la riesportazione sono regolati dalla tariffa. Le spese di bollo, di facchinaggio e quelle degli agenti doganali che vanno a fare operazioni fuori della dogana sono pagate secondo i particolari regolamenti in vigore.

Il pagamento dei diritti suddetti deve essere fatto in contanti. Quello dei diritti d'importazione può essere fatto in cambiali nei casi e nei modi indicati in appresso.

Art. 10. Le merci che si trasportano da una dogana ad un'altra debbono portare un bollo che ne accerti l'identità, e che si appone ai colli nella forma che sarà prescritta, con istruzioni disciplinari.

Le merci sdoganate non sono sottoposte a bollo.

Art. 11. In prova delle seguite operazioni è data al proprietario della merce la bolletta che attesta il pagamento del dazio, o la cauzione data pel passaggio ad altra dogana, o l'adempimento delle condizioni per la esportazione o circolazione delle merci.

La bolletta della dogana è il solo documento che prova il pagamento del dazio per qualsiasi merce.

Art. 12. Le merci immesse in dogana per qualunque destinazione, o in contravvenzione, garantiscono l'Amministrazione del pagamento dei diritti, delle multe e delle spese a preferenza d'ogni altro creditore.

I mezzi di trasporto garantiscono in pari modo il pagamento delle multe e delle spese dovute dai capitani ed altri conduttori.

Art. 13. Le merci estere sdoganate sono parificate alle nazionali.

Le merci nazionali esportate sono considerate come estere, eccetto i casi di cabottaggio e di circolazione.

Art. 14. Le Autorità amministrative e la forza di terra e di mare possono essere richieste della loro cooperazione per la esecuzione del presente regolamento.

Art. 15. Le istruzioni disciplinari per l'esecuzione del presente regolamento saranno approvate con Decreto Reale.

TITOLO II. - Dell'importazione e del trasporto delle merci da una dogana ad un'altra.

Art. 16. Le merci, che si introducono per la via di terra debbono essere presentate alla più vicina dogana di frontiera. Se la dogana è dentro la linea, debbono percorrere senza deviare la strada designata dai regolamenti. Se si presentano ad una dogana che non abbia facoltà di riceverle, saranno accompagnate con bolletta di cauzione come quella che si dà per le merci spedite con esenzione di visita, ovvero scortate a spese del conduttore a quella prossima dogana che sia a ciò autorizzata.

Art. 17. Il Capitano del bastimento in ogni porto o spiaggia qualunque sia la causa per la quale vi approda e quanto il tempo che vi rimane, deve presentare alla dogana il manifesto del carico o dichiarare per iscritto se il bastimento è vuoto.

La dogana può dimandare al Capitano tutti gli altri documenti di bordo.

Il Capitano deve ad ogni richiesta rendere conto delle merci manifestate.

Sotto la denominazione di Capitano di bastimento sono compresi tutti i conduttori di navi o di barche. Le disposizioni dell'articolo precedente per le merci presentate ad una dogana non autorizzata a riceverle si estende anche ai casi di approdo del bastimento.

Art. 18. Nel manifesto del carico si deve indicare il nome e la portata del bastimento, la provenienza, gli approdi fatti durante il viaggio, il numero degli uomini dell'equipaggio, la specie del carico, la indicazione sommaria delle merci col numero e la qualità dei colli e le loro marche e cifre numeriche. I numeri dei colli debbono essere ripetuti con parole.

Le merci destinate a un luogo diverso da quello dell'arrivo debbono annotarsi separatamente nel manifesto, il quale deve essere scritto senza correzioni, cancellature od alterazioni e sottoscritto dal capitano.

Mancando alcuno dei suddetti requisiti, il manifesto è restituito e si considera come non presentato.

Art. 19. Quando il bastimento è subito ammesso a libera pratica il manifesto deve essere consegnato entro ventiquattro ore dall'approdo.

Arrivando di notte le ventiquattro ore decorrono dallo spuntare del sole.

Quando la nave sia messa sotto riserva conforme i regolamenti sanitari in vigore, il capitano deve fare una dichiarazione a voce agli agenti della dogana e della sanità, i quali del deposito fanno un processo verbale.

Se la nave è sottoposta a contumacia, il manifesto deve essere consegnato alla dogana nelle ventiquattro ore dall'arrivo per mezzo dell'ufficio di sanità.

Art. 20. Per lo sbarco e la consegna delle merci alla dogana deve essere presentata alla medesima una copia del manifesto o la dichiarazione del negoziante o di chi lo rappresenta.

Le merci destinate ad approdare altrove possono rimanere sul bastimento, e la dogana ha il diritto di mettervi sopra le sue guardie ed usare altre cautele quando lo stimi opportuno. Per esse si dà una bolletta detta lasciar-essere.

Art. 21. La dichiarazione prescritta nell'art. 7 deve

farla nelle dogane di mare entro tre giorni dall'arrivo del bastimento. Presso le dogane della frontiera di terra deve essere fatta appena giunte le merci.

La dogana può richiedere tutti i documenti che debbono accompagnare le merci.

Quando il proprietario o chi lo rappresenta lo richiegga per l'esattezza della dichiarazione, il capo della dogana può permettere che nel suddetto termine di tre giorni siano sbarcate le merci per visitarle ed estrarne campioni alla presenza di agenti doganali.

Anche dopo i tre giorni, ma prima che sia pagato il dazio, è permesso mutare la dichiarazione per ciò che riguarda la destinazione delle merci.

Alla frontiera di terra si può chiedere che i colli siano aperti immediatamente e pesati e sia verificato il loro contenuto alla presenza degli agenti doganali, e che il verbale di verifica sia accettato e sottoscritto dall'interessato o dal dichiarante.

Art. 22. La dichiarazione deve essere fatta in iscritto colla firma del dichiarante. È permessa la dichiarazione verbale per le merci che i viaggiatori portano per loro uso e per tutte quelle sulle quali i diritti da pagarsi non superano venticinque lire.

La dichiarazione scritta dovrà contenere:

- a) Il nome, cognome e domicilio del dichiarante;
b) Il luogo di provenienza e quello di destinazione delle merci;
c) Il numero e la specie dei colli con le loro marche e cifre numeriche;
d) La quantità e la qualità delle merci secondo le denominazioni della tariffa, ed il valore delle medesime.

La dichiarazione deve essere scritta senza correzioni, cancellature od alterazioni. I numeri identici le quantità ed il valore delle merci saranno ripetuti in lettera. Se manca alcuno di tali requisiti, la dichiarazione è restituita e si considera come non presentata.

Art. 23. Il rifiuto o il ritardo ad esibire il manifesto, la dichiarazione e gli altri documenti dà diritto alla dogana di fare a rischio e spese del Capitano o del proprietario discaricare le merci e custodirle nei magazzini doganali.

Decorsi due mesi senza che sia fatta la dichiarazione, le merci potranno essere vendute a pubblico incanto a cura dell'Amministrazione nei modi prescritti dai regolamenti.

L'apertura dei colli in assenza delle persone interessate dovrà essere fatta coll'intervento dell'Autorità giudiziaria. La somma incassata dopo diffracti i diritti doganali, le multe e le spese sarà consegnata ai proprietari, ovvero depositata nelle pubbliche casse nel modo che sarà determinato dal Ministero delle Finanze.

Fino a che non sia seguita la vendita i proprietari o coloro ai quali le merci sono destinate possono ricuperarle previo il pagamento dei diritti doganali, delle multe e delle spese.

Art. 24. Le cambiali pel pagamento dei diritti d'entrata (art. 9) possono farsi soltanto per somme maggiori di lire cinquecento e di una scadenza non maggiore di sei mesi.

Le cambiali debbono essere garantite con una rendita iscritta nel gran libro del Debito Pubblico ipotecata a favore dell'Amministrazione delle dogane, o con due firme accreditate presso gli uffici doganali.

Con Decreti Reali saranno determinate le condizioni necessarie per tal modo di pagamento, e saranno indicate le dogane nelle quali può essere praticato.

Art. 25. Dopo la verifica delle merci, e liquidati ed esatti i diritti, è consegnata ai contribuenti la bolletta di sdoganamento, mercè la quale essi avranno la permissione di levare le merci dalla dogana e di condurle al luogo dove sono destinate.

Oltre quanto è compreso nella dichiarazione scritta, nella bolletta deve essere indicato il giorno e l'ora in cui è consegnata, la strada che dovrà essere percorsa dalle merci, ed il tempo che dovrà essere impiegato perchè giungano ai limiti della zona di vigilanza o al luogo della loro destinazione, quando questo fosse dentro la zona.

Per le merci non soggette a dazio presentate alla dogana è data una bolletta che attesta la loro qualità, la quantità ed il valore.

Art. 26. Per le merci che si spediscono da una dogana ad un'altra per ulteriori operazioni doganali si deve fare la dichiarazione scritta nei modi stabiliti all'art. 22 indicandovi la dogana per la quale sono destinate, e dare garanzia per la loro presentazione nel tempo stabilito, sia mediante deposito dei diritti d'entrata, sia mediante cauzione per la somma dei diritti suddetti aumentata dei venti per cento.

La dogana, dopo apposti i bolli secondo l'art. 10, dà una bolletta di cauzione, la quale oltre le indicazioni della bolletta di pagamento determina il tempo entro il quale le merci debbono giungere alla dogana di destinazione, e quello entro il quale si deve far pervenire alla dogana di partenza la prova dell'arrivo.

La matrice della detta bolletta di cauzione deve essere firmata dal dichiarante o dal garante.

Art. 27. La bolletta di cauzione può ottenersi senza precedente verifica delle merci, quando i colli

sono formati a macchina in modo da non far temere alterazioni, oppure quando a spese delle persone interessate la dogana vi aggiunga un altro involto oltre il bollo.

La richiesta per la esenzione dalla visita deve farla nella dichiarazione, indicando il peso lordo, le marche ed i numeri dei colli colla formola generica merci da dichiararsi.

In tali casi la cauzione da prestare è di lire dieci per ogni chilogramma di peso lordo, salvo le modificazioni che potranno esser fatte con Decreto Reale.

Le merci spedite per strade ferrate possono essere esentate dalla verifica, sempre che siano riposte in appositi carri (vagoni) chiusi a piombo e condotti ad altra dogana con bolletta di cauzione e colla indicazione di merci da dichiararsi.

Gli agenti preposti dal Governo alle strade ferrate dello Stato, e le società concessionarie per le altre, sono responsabili della esattezza delle spedizioni.

Art. 28. Il Ministro delle finanze potrà permettere che alcune merci destinate da una dogana ad un'altra siano dichiarate genericamente ed esentate in tutto od in parte dalla visita, prescrivendo le cautele da osservare e la cauzione da dare.

Art. 29. Giunte le merci alla dogana alla quale sono dirette, il proprietario o chi lo rappresenta deve entro otto giorni dichiarare la loro destinazione.

Se le merci sono state spedite con esenzione di visita, o per mezzo delle strade ferrate nel modo detto negli articoli precedenti, la dichiarazione scritta deve essere presentata fra gli otto giorni per procedere alla verifica delle merci.

Se dalla verifica non risulta irregolarità, la dogana dà un certificato di scarico il quale libera dall'obbligo contratto colla bolletta di cauzione.

Se visitando le merci si trova differenza con quanto è indicato nella bolletta di cauzione, o se i colli giungono alterati si deve sospendere la consegna del certificato di scarico, o limitarlo per la sola parte verificata esatta.

Il certificato di scarico può essere dato anche prima della verifica quando i colli spediti con esenzione di visita o per la via ferrata, come sopra è detto, sieno riconosciuti intatti e non siavi alcun sospetto di frode.

La presentazione del certificato di scarico alla dogana di partenza dà diritto alla restituzione del deposito, o allo scioglimento di tutta la cauzione o di parte di essa.

Mancando il certificato le somme depositate si riteranno pel pagamento dei diritti o si procurerà che sia pagata la maggior somma garantita. La restituzione delle somme depositate nella dogana di partenza può essere fatta nella dogana di arrivo.

La dogana di arrivo è considerata in questi casi come dogana di confine.

TITOLO III. - Del transito.

Art. 30. Le norme stabilite per la immissione delle merci estere soggette a dazio o pel trasporto di esse da una dogana ad un'altra debbono seguirsi anche per le merci che traversano il territorio dello Stato. La spedizione di merci con destinazione da una dogana ad un'altra può essere mutata in transito, e la spedizione di transito può essere cambiata in destinazione a consumo o a deposito. In questi casi si osservano le regole che riguardano la nuova destinazione.

Art. 31. Quando sia accertata la identità delle merci destinate al transito e la loro uscita fuori della linea doganale, è dato il certificato di scarico della bolletta di cauzione.

Le merci di transito potranno per la via di mare uscire soltanto sopra bastimenti di una portata maggiore di 50 tonnellate.

TITOLO IV. - Del deposito e della riesportazione.

Art. 32. Le merci estere soggette a dazio sono ammesse a deposito o sotto la diretta custodia della dogana, o in magazzini dati da essa in affitto, o in difetto di questi in altri di proprietà privata, verificati ed approvati dall'Autorità doganale. Saranno indicate con speciali disposizioni, quelle merci che non possano essere ammesse a deposito. I Municipi e le Società commerciali che volessero stabilire per conto proprio depositi doganali sulla frontiera di mare potranno esservi autorizzati con Decreto Reale che determinerà le condizioni per l'amministrazione del deposito e per la sicurezza dei diritti doganali.

Art. 33. La domanda per porre le merci in deposito deve essere fatta con dichiarazione scritta in conformità dell'art. 22.

Prima che le merci sieno messe nei magazzini se ne deve verificare la quantità e la qualità, annotandole nei registri doganali.

Per le merci collocate nei magazzini di proprietà privata deve essere data cauzione per i diritti, le multe e le spese.

Art. 34. Le merci sotto la diretta custodia della dogana non possono rimanere in deposito oltre due anni, non contando nè i mesi nè i giorni dell'anno in corso. Passato questo termine, si procederà secondo il disposto nell'art. 23.

Gli altri depositi non hanno limite di tempo.  
Art. 35. Le merci che sono nel deposito doganale possono essere in tutto o in parte esportate all'estero, o trasportate a un altro deposito o a un'altra dogana senza pagamento di dazio, o immissione al consumo col pagamento del dazio.

Art. 36. Durante il deposito nei magazzini sotto la diretta custodia della dogana, le merci che possono essere racchiuse in colli saranno bollate.

Il proprietario può vigilare sulle merci e colla permesso del Capo della dogana ha facoltà di disfare i colli ed estrarne campioni alla presenza degli agenti doganali.

Il diritto di magazzinaggio secondo la tariffa è dovuto anche per quelle merci che si trovassero avariate.

Art. 37. Il proprietario delle merci poste sotto la custodia diretta della dogana può avere una ricevuta nella forma che sarà determinata nelle istruzioni. Sopra questa ricevuta saranno annotate le estrazioni delle merci fatte in una o più volte, e la ricevuta stessa sarà restituita alla dogana quando tutte le merci saranno estratte dai magazzini. In caso di smarrimento della ricevuta le merci potranno essere restituite previa cauzione.

Art. 38. Nei magazzini della dogana dati in affitto e in quelli di proprietà privata il proprietario o il suo rappresentante ha facoltà di custodire le merci come meglio crede senza ingerenza della dogana.

La proprietà delle merci per tutto ciò che riguarda il deposito, i dazi, le multe e le spese è presunta di pieno diritto nel possessore dal magazzino fino a che le merci non sono uscite dal deposito.

Il trasferimento delle merci dai magazzini di un negoziante a quelli di un altro deve essere preceduto dalla dichiarazione di entrambi o seguita dai corrispondenti passaggi da un conto all'altro.

Art. 39. I magazzini di proprietà privata nei quali si custodiscono merci estere, che possono essere cambiate con merci nazionali similanti, saranno chiusi a due differenti chiavi una delle quali rimarrà presso la dogana. Non si può entrare in questi magazzini senza la permesso della dogana e senza l'intervento di agenti doganali.

Il negoziante che personalmente o per mezzo dei suoi agenti rompesse tale divieto non potrà più godere del deposito nei magazzini di proprietà privata.

Art. 40. La dogana esercita continua vigilanza sui magazzini d'affitto e su quelli di proprietà privata e può fare verificazioni ordinarie ogni tre anni ed altre improvvise e straordinarie quando lo creda opportuno.

La spesa delle verificazioni ordinarie è a carico dell'Amministrazione. Quella delle straordinarie è a carico dei negozianti nel solo caso che si verificasse una differenza di qualità e quantità con quelle annote nei registri e che oltrepassasse il limite di tolleranza del cinque per cento.

Art. 41. Per estrarre le merci dal deposito il proprietario deve fare una nuova dichiarazione specificata nelle forme prescritte, indicando la loro nuova destinazione.

Volevo riesportarle all'estero, la dogana fa la verifica e ne vigila la uscita fuori della linea doganale.

La riesportazione per via di mare può farsi soltanto sopra bastimenti di una portata maggiore di 50 tonnellate.

Il diritto di riesportazione (ostellaggio) stabilito dalla tariffa doganale si paga qualunque sia la specie del deposito d'onde escono le merci.

Se le merci sono spedite ad altra dogana, si consegna una bolletta di cauzione a termini dell'art. 26.

#### TITOLO V. — Dell'esportazione.

Art. 42. La dichiarazione delle merci destinate alla esportazione può essere fatta verbalmente allo dogano di frontiera.

Se sono soggette a dazio d'uscita, dopo fatta la verifica e pagati i dritti la dogana consegna la bolletta di pagamento, la quale oltre il nome contribuente e la quantità, qualità e valore delle merci indica la strada da percorrere ed il tempo entro il quale debbono passare la linea doganale. Trascorso detto termine la bolletta non ha più valore.

Non si restituiscono i dritti pagati quando anche la esportazione delle merci non avesse effetto.

Per le merci non soggette a dazio si verificherà soltanto la specie e si darà una bolletta sulla quale si indicherà la quantità e il valore secondo la dichiarazione.

#### TITOLO VI. — Della circolazione e del cabottaggio.

Art. 43. Le merci nazionali che sono spedite da un luogo all'altro dalla frontiera per rientrare nella linea doganale per la via di mare o per quella di fiumi e laghi promiscui conservano la nazionalità, purché non abbiano toccato o traversato territorio straniero.

Il Ministro delle Finanze in casi di necessità può permettere che le merci tocchino o traversino un territorio straniero senza che perdano la nazionalità.

Art. 44. Le merci che possono essere racchiuse in colli si debbono bollare. I colli di tessuti debbono essere o formati a macchina in modo da non lasciar temere alterazioni, o assicurati con doppio involto e con bollo come si fa per le merci estere che si spediscono senza essere sottoposte a visita.

Art. 45. Per la uscita delle merci nazionali spedite in circolazione o cabottaggio si osservano le formalità prescritte per la esportazione.

Le merci soggette a dazio d'uscita la cui somma supera le lire venticinque debbono essere accompagnate da bolletta di cauzione. Per le altre si dà una bolletta detta *laisse passere*, che indica la qualità, la quantità, i numeri, le marche dei colli e la dogana di frontiera da dove debbono uscire, e quella dove debbono entrare.

Gli agenti doganali attesteranno sulla bolletta di cauzione e su quella detta *laisse passere* l'imbarco e la uscita delle merci fuori della linea doganale.

Art. 46. Quando le merci rientrano nella linea doganale sono riconosciute e confrontate colle indicazioni della bolletta senz'altra formalità. Se non è riconosciuta la loro identità, vengono considerate come estere.

Art. 47. Il trasporto degli equipaggi, degli strumenti d'arte e delle suppellettili d'uso dei viaggiatori e di coloro che cambiano domicilio nel territorio nazionale non è soggetto ad alcuna formalità, quando non abbiano toccato territorio straniero.

#### TITOLO VII. — Particolari disposizioni di vigilanza.

Art. 48. È vietato ai bastimenti di qualunque portata carichi di merci di rasentare il lido, di gettare l'ancora e di approdare in luoghi dove non sieno Uffici doganali.

I bastimenti debbono ancorarsi nei luoghi a tal uopo destinati.

Art. 49. Nei laghi e fiumi promiscui è proibito di bordeggiare o di mettersi in comunicazione colla terra in modo che sia agevole caricare o sbarcare le merci fuori dei luoghi suddetti.

Gli agenti doganali possono arrestare e visitare (salva l'osservanza dei patti internazionali) le barche che danno sospetto di contrabbando e scortarle alla prossima dogana.

Nel Lago Maggiore le merci estere che si immettono sia per consumo, sia per altra destinazione, debbono essere presentate ad una delle due estreme dogane nazionali e non possono traversare il lago senza la bolletta di pagamento o di cauzione. Sono eccettuate quelle trasportate dai piroscali che hanno a bordo agenti doganali.

Art. 50. Gli agenti doganali nello spazio di 10 chilometri sul mare, come è detto all'art. 2, possono recarsi a bordo dei bastimenti di portata non superiore a 50 tonnellate, e farsi esibire il manifesto e gli altri documenti del carico.

In caso di sospetto possono scortarle alla prossima dogana.

Per bastimenti di maggiore portata limiteranno la vigilanza sui loro movimenti lungo il litorale, e quando si tentasse di scaricare o trasbordare merci potranno richiedere i documenti di bordo e scortarli alla prossima dogana.

Art. 51. Quando vi sia sospetto di contrabbando, gli agenti doganali possono visitare le merci estere soggette a dazio le quali sieno depositate o trasportate nella zona di due chilometri lungo il lido del mare e le sponde del Lago Maggiore. Se vi sono prove del contrabbando le merci saranno trasportate alla dogana vicina per procedere secondo le leggi.

Art. 52. Gli agenti doganali vigileranno nel modo indicato nell'articolo precedente le merci estere soggette a dazio che sono depositate e trasportate nelle zone di vigilanza lungo la frontiera di terra e la cinta dei porti franchi. Per i coloniali ed i tessuti esteri che si vogliono trasportare o mettere in circolazione nella detta zona è necessaria una bolletta di pagamento od una bolletta di circolazione. Sono eccettuate le quantità destinate ad uso particolare quando il dazio d'entrata per esse non superi lire quindici.

L'una o l'altra bolletta deve essere presentata agli agenti doganali ad ogni loro richiesta.

Le bollette di circolazione debbono corrispondere ad una bolletta di pagamento. Questa bolletta deve avere una data non anteriore a un anno ed essere a nome di chi cede, o spedisce le merci in circolazione. La dogana vi annoterà sopra volta per volta le merci spedite.

La bolletta di circolazione conterrà le indicazioni prescritte nell'art. 25, e sarà data dalla dogana più vicina al luogo di partenza delle merci. Per le merci che provengono dall'interno del territorio, dove non sono Uffici doganali, sarà data da altra Autorità finanziaria od amministrativa.

Per i venditori ambulanti nella zona la bolletta di circolazione varrà per giorni quindici.

Art. 53. Senza speciale permesso del Ministero delle Finanze non si possono nelle dette zone fare depositi di coloniali e di tessuti esteri.

I proprietari o negozianti autorizzati a fare questi depositi debbono conservare le bollette di pagamento a loro nome, e che varranno per un anno.

La quantità che si trova, presso i mercanti al minuto quando non superi lo spaccio ed i bisogni locali non è considerata come deposito.

Se la dogana non è posta sulla frontiera è proibito qualsiasi deposito nello spazio intermedio.

Non sono permessi depositi di merci estere soggette a dazio in quantità superiori ai bisogni degli abitanti nei territori neutri verso Nizza e Susa.

Art. 54. Nelle zone è proibito erigere fabbriche di tessuti senza il permesso del Ministro delle Finanze, il quale determina le cautele opportune e le eccezioni a favore delle piccole industrie.

Art. 55. I depositi e le fabbriche nelle zone suddette sono poste sotto la particolare vigilanza della dogana vicina. Gli agenti doganali possono di giorno, nelle ore in cui i depositi sono aperti e le fabbriche in attività di lavoro, entrare e verificare le merci. In ogni altro tempo è proibito far visite e perquisizioni senza intervento dell'Autorità giudiziaria.

Art. 56. Gli Ufficiali di marina e gli agenti sanitari e doganali debbono concorrere a ricuperare e custodire le merci salvate dal naufragio.

Con Reale Decreto saranno stabilite le formalità da osservarsi in questi casi.

Chiunque trova sulle coste quelle merci deve immediatamente darne avviso alla dogana vicina.

La dogana presso la quale sono recate le merci, di qualunque ordine sia, ha facoltà di compiere tutte le operazioni d'immissione, transito ed esportazione che potranno essere necessario secondo la destinazione delle merci.

In questi casi non si paga il diritto di riesportazione o di ostellaggio.

#### TITOLO VIII. — Delle contravvenzioni.

Art. 57. I contravventori alle disposizioni del presente regolamento possono essere puniti:

a) Col pagamento di una somma in proporzione del dazio dovuto sulla merce, cioè non minore del decimo, né maggiore del triplo;

b) Col pagamento di multe non minori di lire cinque, né maggiori di lire duecento;

c) Colla perdita di alcune facoltà concesse dalle leggi doganali.

L'applicazione di tali pene non dispensa dal pagamento dei dazi e dritti dovuti secondo la tariffa.

Art. 58. Il contrabbando di merci è punito col pagamento di una somma non minore del dazio dovuto, né maggiore del triplo.

Sono considerate in contrabbando le merci estere:

a) Scaricate ai porti e sulle spiagge o importate per terra di notte, importate per vie non permesse, de-

viate dal cammino o scaricate innanzi di giungere alla prima dogana (art. 4, 5, 16):

b) Trovate in barche nei laghi e fiumi promiscui che bordeggiano o sono in comunicazione colla terra o in bastimenti che rasentano il lido, gettano l'ancora o approdano, là dove non si trovano dogane, o in bastimenti dai quali si tenti o si faccia scarico o trasbordo di merci (art. 48, 49 e 50);

c) Rinvenute sulle persone, nei bagagli, nelle barche, nelle vetture, nascoste nei colli o nelle suppellettili, o in mezzo ad altri generi in modo da far presumere il proposito di sottrarle alla visita doganale;

d) Introdotte nel Lago Maggiore senza essere state presentate ad una delle due dogane (art. 49);

e) Levate dalla dogana prima che sia data la bolletta, o trovate nella zona senza la bolletta, fuori di strada, o trascorso il tempo assegnato (art. 25);

f) Depositate nei territori neutri verso Nizza e Susa, o negli spazi intermedi tra la frontiera e la prima dogana (art. 53);

g) Riesportate o uscite per la via di mare sopra bastimenti di portata inferiore a 50 tonnellate (articoli 31, 41);

h) Presentate alla dogana in cambio di merci nazionali spedite in circolazione o cabottaggio (art. 46). Sono considerate come sottratte per contrabbando quelle destinate all'estero o ad altro porto dello Stato e non si trovano sul bastimento al tempo della partenza (articoli 6, 31, 41).

Art. 59. Sono considerate in contrabbando ed assoggettate al pagamento di una somma non minore del dazio dovuto, né maggiore del triplo le merci nazionali di cui si facesse o si tentasse l'esportazione senza presentarle alla dogana (art. 42).

Art. 60. Trovandosi delle differenze fra le merci ed il manifesto di carico (art. 18), il capitano pagherà una somma non minore del dazio dovuto, né maggiore del doppio per ogni collo non annotato. Se i colli hanno le stesse marche e cifre numeriche di altri colli indicati nel manifesto, si considerano come non annotati quelli soggetti ad un dazio maggiore.

Per ogni collo segnato nel manifesto e non trovato, si pagherà una multa non minore di lire cinquanta, né maggiore di lire duecento.

Per le eccedenze e per le mancanze delle merci all'erifusa rispetto al manifesto sarà applicata una multa non minore di lire venti, né maggiore di lire cento.

Art. 61. Quando vi siano differenze di quantità e di valore fra la dichiarazione scritta (articoli 7, 22, 26, 30, 35, 41) e le merci destinate al deposito, all'immissione in consumo, o che si spediscono ad altra dogana, sarà pagata una multa sopra la eccedenza di quantità o di valore non minore del dieci per cento, né maggiore del venti per cento del dazio dovuto.

Quando vi sia differenza di qualità la multa suddetta sarà dovuta nel solo caso che i dritti cumulati siano maggiori di quelli che si pagherebbero secondo la dichiarazione. Non vi è multa se la differenza non oltrepassa la ventesima parte del dazio.

Art. 62. Sono applicabili le disposizioni del precedente articolo al caso che si trovasse una quantità maggiore di quella indicata nella bolletta di cauzione (articoli 26, 27, 29, 31), a meno che l'eccedenza non fosse verificata nell'ultima dogana di frontiera sopra merci destinate al transito. Se la quantità è minore, si applica ciò che è prescritto nell'art. 29.

Se si trova differenza di qualità dovrà essere pagata una somma non minore del dazio di entrata né maggiore del triplo sulle merci non rinvenute. Se le merci erano destinate al transito (art. 31) ed invece di quelle descritte nella bolletta se ne trovassero altre soggette a dazio d'uscita, si dovrà pagare inoltre una somma non minore del dazio né maggiore del doppio sopra le merci sostituite.

Se i colli spediti con esenzione di visita (art. 27) apparissero alterati, e non fosse provato l'evento o la forza maggiore che ne fu causa, oltre le multe predette ne sarà pagata un'altra non minore di lire venti, né maggiore di lire cento per ogni collo alterato. Per quelli spediti colle strade ferrate sarà pagata una multa non minore di lire cento né maggiore di lire duecento per ogni collo non rinvenuto.

Art. 63. Se nella verifica delle merci ammesse a deposito nei magazzini dati in affitto o in quelli di proprietà privata (art. 40) si trovi una differenza di quantità in più od in meno che eccedi il cinque per cento, o si scopra una differenza nella qualità per la quale il dazio sulla merce verificata differisca più del cinque per cento da quello che si doveva pagare per la qualità annotata nei registri, il proprietario pagherà una somma non minore della metà, né maggiore dell'intero dazio dovuto per le merci eccedenti o mancanti o di qualità diversa.

Se le differenze superino il venti per cento, oltre il pagamento della multa suddetta, il proprietario è obbligato a stabilire immediatamente tutte le merci registrate a suo nome, ed in caso di recidiva è privato per un anno del vantaggio del deposito. Se nel tempo fra l'immissione nei magazzini e la verificaazione di tasse la tariffa, la pena si regola secondo il dazio maggiore.

Le merci per le quali non vi fosse dichiarazione né annotazione nei registri, si presumono introdotte in contrabbando.

Art. 64. È dovuta una somma non minore del dritto d'entrata, né maggiore del triplo per i generi coloniali, e per i tessuti esteri sorpresi nelle zone (art. 52) senza bolletta di circolazione, o trovati in depositi senza permesso (art. 53) o senza la bolletta di adogiamento.

La stessa multa è dovuta per le merci estere non soggette a bolletta di circolazione che siano prese in contrabbando nelle zone di vigilanza (art. 51 e 52).

Art. 65. Sono soggetti ad una multa di lire cento a lire duecento i capitani di bastimento che ricusano di esibire il manifesto ed i documenti del carico.

Art. 66. È dovuta una multa non minore di lire 20 né maggiore di lire cento:

a) Per i bastimenti non ancorati nei siti destinati (art. 48).

b) Per lo scarico, carico e trasbordo di merci senza permesso della dogana o senza l'assistenza degli agenti doganali (art. 3).

c) Per la ritardata presentazione del manifesto o della dichiarazione (art. 23).

d) Per il rifiuto di ricevere a bordo gli agenti doganali (articoli 25 e 50).

e) Per l'imbarco di merci prima di aver compiute le operazioni di discarico o prima di aver ottenuta la bolletta (art. 3).

f) Per tentativo di partenza senza il permesso in scritto della dogana (art. 6).

Art. 67. È dovuta una multa da lire cinque a lire venti:

a) Per le merci esenti da dazio di entrata o uscita, che fossero importate o esportate per vie non permesse o in tempo di notte.

b) Per le merci spedite ad altra dogana o in transito, e giunte alla dogana alla quale erano destinato dopo il tempo indicato nella bolletta di cauzione, quando non sia giustificato il ritardo (art. 29).

c) Per i colli verificati e spediti in transito o destinati ad altra dogana quando si trovino esteriormente alterati (art. 29).

Art. 68. Le pene comminate dalle leggi per le falsificazioni, per le alterazioni di documenti, per le frodi e per la resistenza agli agenti della forza pubblica non esentano i contravventori dal pagamento delle multe indicate negli articoli precedenti.

Art. 69. Le multe per contravvenzioni doganali sono applicate dal giudice competente secondo le leggi vigenti.

Art. 70. Prima che l'Autorità giudiziaria pronosi definitivamente, il contravventore con domanda da lui sottoscritta, o che sarà riguardata come irretroccibile, può chiedere che l'applicazione della multa nei limiti del massimo e minimo sia fatta dall'Amministrazione doganale. Se il massimo non supera le lire due mila, deciderà il Direttore doganale della provincia. Se supera le lire due mila, il Direttore deciderà dopo inteso l'avviso del Consiglio di Prefettura della provincia nella quale si è contravvenuto alla legge. Se supera le lire quattro mila è necessaria l'approvazione del Ministro delle Finanze.

Art. 71. Se la contravvenzione doganale è talmente connessa con altro reato qualunque, che la prova dell'una sia prova dell'altro, la causa è rimessa al Giudice competente per reato. Compiuto il giudizio sul reato si procederà innanzi al Giudice competente per la contravvenzione.

Art. 72. Gli agenti doganali non possono arrestare contravventori se non quando siano sorpresi in flagranza, e in pari tempo la contravvenzione sia accompagnata da altro reato punito dalle leggi con pena corporale.

Art. 73. Gli agenti debbono condurre i contravventori e le merci sorprese per contravvenzione alla dogana vicina per la compilazione del processo verbale.

Il proprietario o il conduttore può chiedere la restituzione delle merci depositando una somma eguale al massimo della multa, oltre il dazio e le spese che saranno calcolate approssimativamente dal Capo dell'Ufficio doganale. Non sono consegnate le merci quando sia necessario ritenere per l'istruzione del processo.

Se le merci sono soggette a deposito o la loro custodia è difficile e dispendiosa, e se il proprietario non si presenta, la Dogana può venderle all'incanto col permesso ed intervento dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 74. Il Ricevitore e il Capo dell'Ufficio doganale dove furono portate le merci è condottosi i contravventori deve immediatamente compilare il processo verbale.

Nel processo verbale si deve indicare la data, il nome, il cognome e qualità degli scopritori della contravvenzione, del contravventore e dei testimoni, se ve ne sono, il fatto che costituisce la contravvenzione con tutte le circostanze di luogo e di tempo, la quantità, la qualità e il valore delle merci, gli articoli di legge a cui si riferisce la contravvenzione e le dichiarazioni dei contravventori.

Il processo verbale, previa lettura, sarà sottoscritto dai contravventori, dagli scopritori della contravvenzione e da chi lo ha compilato. Se vi è chi non sappia scrivere, o se il contravventore ricusa di sottoscrivere, se ne farà menzione nel verbale.

Il contravventore ha diritto ad averne copia. Il processo verbale fa fede in giudizio fino a prova contraria.

Art. 75. Tutte le somme esatte per contravvenzioni, dopo prelevate le spese, saranno pagate per due terzi a titolo di premio a coloro che hanno scoperta o sorpresa la contravvenzione. Il rimanente andrà per due terzi a profitto della forza doganale nella Massa, e per l'altro terzo a parti eguali a favore del Capo di Urtega del Circondario e del Ricevitore dell'Ufficio doganale nel quale si è fatto il processo verbale.

Visio d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze PIETRO BASTOGI.

## PARTE NON UFFICIALE

ITALIA  
TORINO, 8 NOVEMBRE 1861

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

Ad opportuna norma dei giovani i quali aspirano in quest'anno a subire gli esami per la carriera Consolare, si reca a pubblica notizia che questi si apriranno il venticinque del corrente mese di novembre alle ore nove del mattino.

I giovani aspiranti i quali non avessero ancora presentato i documenti richiesti dall'art. 161 del Regolamento ministeriale (Esami) sono invitati a volerli produrre prima del giorno 24 corrente mese, onde ricevere la regolare loro iscrizione fra i candidati.

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

#### Avviso di concorso.

Non essendosi potuto conferire, in seguito al concorso che si tenne nel passato settembre, il posto d'insegnante speciale di Geografia e Storia nel R. Collegio delle fanciulle in Milano, si dichiara aperto per tale posto un nuovo concorso, al per esame che per titoli, fino a tutto il 20 novembre corrente.

Gli aspiranti che volessero concorrere per esame si presenteranno nelle aule dell'Accademia Referendaria letteraria in Milano (palazzo della R. Contabilità di Stato) nei giorni 25 e 26 del mese stesso, alle ore 10 del mat-

... per sostenere gli esperimenti in iscritto e verbali.  
Le istanze saranno dirette al R. Provveditore agli studi della provincia di Milano, col corredo di quei titoli che provino negli aspiranti una distinta cultura nel ramo d'insegnamento per il quale concorrono, e la cognizione dei più recenti progressi degli studi storici.

**MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.**  
Avviso.

Nel giorno 11 novembre prossimo avranno incompiamento nel Palazzo della R. Università di Torino gli esami per i concorrenti alla cattedra di Chimica Organica vacante nella R. Università di Napoli.  
Al predetti esami potranno essere ammessi tutti coloro, che già fecero domanda per essere iscritti nel novero dei concorrenti, sebbene nella domanda stessa non avessero fatta la dichiarazione di sottomettersi agli esami medesimi, purchè si facciano inscrivere nel Ministero fra tutto il giorno 9 dello stesso mese.  
Torino 22 ottobre 1861.

**MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA.**

Dovendosi provvedere agli uffici di Direttore spirituale, di Censore della disciplina e di Economo nel Convitto Nazionale di Milano, s'invitano gli aspiranti a presentare entro il 20 del mese di novembre la loro domanda al R. Provveditore agli studi della provincia di Milano, corredata di quei documenti che credessero poter loro giovare.  
Gli stipendi assegnati ai predetti uffici, oltre il vitto e l'alloggio, sono di lire mille cinquecento per il Direttore spirituale e mille ottocento per il Censore e per l'Economo.

**MINISTERO DELLE FINANZE.**  
Direzione generale del Tesoro.

Essendo stato dichiarato nel modo prescritto dall'art. 1° della Legge 12 luglio 1850 lo smarrimento dei Certificati provvisori descritti nella infrascritta tabella, relativi a rendite 0/0 alienate per sottoscrizione pubblica in virtù del R. Decreto 21 luglio 1861 e chiesto il rilascio dei duplicati comprovanti l'esecuzione dei fatti pagamenti, onde all'appoggio del duplicata medesimo poter a suo tempo ritirare le corrispondenti cedole dell'Amministrazione del Debito pubblico.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi due mesi dalla data della terza inserzione del presente avviso, che avrà luogo nella Gazzetta Ufficiale del Regno, senza che siavi stata opposizione nei moduli stabiliti dagli art. 4 e 5 della stessa Legge, verranno rilasciati i richiesti duplicati.

**Seconda inserzione.**

N.º d'ordine del presente	Titoli interinali colle quitanze de' pagamenti fatti				
	Cassa in cui è stato fatto il versamento	N.º d'ordine della dichiarazione	N.º d'ordine dei certificati provvisori	Rendita 0/0	Denari o quattrini pagati
1	Torino - Banca Nazionale cassa prima	2	4186	10	decimo

Torino, addì 26 ottobre 1861.  
Il Direttore Generale del Tesoro PAVESI.

**VENEZIA**

La Gazzetta di Venezia del 6 reca la seguente notificazione dell' R. Esportazione del Regno Lombardo-Veneto:  
In pendenza dell'approvazione del preventivo per coprire i bisogni del territorio, durante l'anno camerale 1862, la Lungotezza sopra proposta della Congregazione centrale prevede i signori censiti che, nella 1.ª rata predialo 1862, sarà esatta la sovra imposta territoriale a carico dell'estimo, di un soldo per ogni lira di rendita nel Veneto, e di soldi 0,6138 per ogni scudo di rendita nella provincia di Mantova, il qual dato è in corrispondenza al preventivo stesso.  
Sarà poi resa nota in seguito la cifra di carico per l'addizionale al contributo arti commercio ed all'imposta sulla rendita, la cui scadenza si matura dopo il primo trimestre camerale.  
Restano intanto avvertiti i signori censiti che, nella prima rata azidetta, la imposta erariale saranno dimiuite di fior. 128.879 : 73 per le provincie veneta, e di fior. 8.893 : 50 per la provincia di Mantova; e ciò a compenso dei sussidii, che venivano in addietro corrisposti dall' R. Erario al fondo territoriale, ed in ragione della quarta parte dei medesimi.  
Venezia, il 3 novembre 1861.  
Il Luogotenente di S. M. I. R. A. nel Regno Lombardo-Veneto  
Cav. Di TOGGENBURG.

**FRANCIA**

Leggesi nel bollettino del *Moniteur Universel* del 6 novembre:  
Dando la stampa estera numerose spiegazioni intorno alla comparsa di alcuni gendarmi e soldati francesi nel villaggio di Gessopign, nella valle de' Dappes, importa ridurre i fatti al vero loro valore. Non siamo ancora informati esattamente sull'incidente che deve essere stato motivo della presenza di un distaccamento di truppe su quei punti e quindi della proclamazione del Consiglio federale; ma possiamo affermare che il governo dell'Imperatore non intese mai troncarsi colla forza e col mezzo di un'occupazione militare una questione territoriale agitata fra la Francia e la Svizzera dal 1815.  
Dal fatto stesso di questo litigio risultava una specie di neutralizzazione del territorio contestato, la quale le autorità del cantone di Vaud lesero facendo procedere, nei mesi di luglio e di ottobre di quest'anno, a due arresti nella valle de' Dappes. Il governo dell'Imperatore aveva protestato a Berna contro quest'alterazione dello status quo, annunziando che se i gendarmi di Vaud eserceravano nuovi atti di giurisdizione nella valle de' Dappes, non si troverebbero nella necessità di opporvi.  
Avendo ora il tribunale di Nyon pronunciato una condanna alla prigione contro un suddito francese che

abita nel detto territorio, trattossi semplicemente di impedire l'arresto.  
L'affare non ha dunque la gravità che gli si volle fare. Né dubitiamo che franche spiegazioni scambiate col governo federale non lo riducano alle sue vere proporzioni e non preparino per avventura un assetto destinato a mettere termine ai conflitti che non potevano a meno di nascere da uno stato di cose male definito.

**INGHILTERRA**

Leggesi nel *Moniteur Universel* sotto la data di Londra 3 novembre:  
Mentrechè i Tories ne' giorni scorsi passavano il tempo a riunirsi in banchetti e concioni, i liberali risposero in modo pratico alle ripetute assicurazioni del loro avversario che in ogni parte d'Inghilterra operavasi una reazione conservatrice.  
La città di Plymouth nelle ultime elezioni generali aveva inviato un Tory alla Camera del comun. Questo deputato creato pari lasciò ultimamente il suo posto vacante e il candidato liberale, sig. Morrison, fu eletto in sua vece da una gran maggioranza. I liberali fanno inoltre i più grandi sforzi per ispartarsi a Lincoln ove si fece una vacanza per la morte di un deputato Tory; siccome Lincoln è una città in cui prevalgono alla volta l'influenza del clero e quella di parecchi grandi proprietari conservatori, egli è poco probabile che il partito liberale, diviso pure per locali gelosie, possa vincere nello scrutinio.  
A Carlisle invece il suo candidato sig. Potter sembra trionfare, ma i Tories sono risoluti a contendere seriamente il quel collegio per la successione di sir James Graham.

A Worcester, città che invia attualmente due deputati alla Camera, i Tories organizzarono un banchetto per propagare la loro influenza e toro almeno uno di que'seggi al loro avversario nelle prossime elezioni generali. In questo banchetto il sig. John Pakington, che fu primo lord dell'ammiraglio nel gabinetto di lord Derby, prese a parlare. L'oratore dichiarò che riconobbe lord Palmerston come uno statista conservatore, artificioso usato per indettatura da tutti gli oratori di quel partito, e che sembra aver per iscopo il metter bletta tra il primo ministro e i colleghi di lui. Non si può dar appoggio a lord Palmerston per causa della politica finanziaria che lasciò inaugurare dal sig. Gladstone e per le tendenze della maggioranza del gabinetto. Il sig. Pakington orò altresì contro la politica di lord Russell in America e pare preconizzare, non tenuto conto delle difficoltà politiche, l'intervento dell'Inghilterra nelle cose degli Stati Uniti. Favellarono pure altri membri del gabinetto di lord Derby, il generale Peel, fratello dell'illustre Roberto, e lord Malmesbury. Il discorso del generale fu a un dipresso la riproduzione di tutti quelli onde abbiamo reso conto. Lord Malmesbury non entrò nel campo dei partiti politici, ma insistè sulla necessità dell'Inghilterra di possedere un naviglio è un'armata considerabile.  
Tal è il sunto della campagna oratoria seguita ora dal partito Tory. Ma non ostante questi reiterati inviti l'opinione pubblica non sembra rimaner meno favorevole al mantenimento al potere del gabinetto di lord Palmerston.

**ALTEMANNA**

Togliamo dal *J. de Frankfurt* una parte del resoconto ufficiale della seduta del 31 ottobre della Dieta germanica:  
« L'invio di Prussia dichiara che il suo governo è pronto ad accettare da tutti i punti le proposte fatte relativamente a certe disposizioni del regolamento del cambio dalla Commissione commerciale di Nuremberg, e a mettere la legislazione prussiana in armonia con quelle disposizioni. L'invio esprime nel tempo stesso la speranza che gli altri Stati tedeschi siano a questo riguardo dello stesso avviso della Prussia.  
L'invio di Prussia significa poscia alla Dieta la nomina al grado di comandante della forza di Rastatt del sig. d'Uechtritz, colonnello d'artiglieria della guardia, in surrogazione del maggior generale de Frobel, chiamato ad altre funzioni.  
L'invio di Hannover esprime il voto che, nell'interesse della difesa delle coste non prussiane del mare del Nord e del Baltico, la costruzione progettata di una flotta di scialuppe cannoniere sia abbandonata alle cure degli Stati littorali interessati, di modo che ciascuno di essi contribuisca in una certa proporzione alla costruzione e all'equipaggiamento sotto il sindacato della Dieta, e che la spesa siano coperte per mezzo delle risorse federali. L'invio dichiara che il suo governo ha in animo, per parte sua, di costruire 20 scialuppe cannoniere e fa la mozione seguente:  
1. Piaccia all'alta Assemblea di autorizzare i governi degli Stati del littorale non prussiani, che sono i primi interessati a che una flotta di 50 scialuppe cannoniere sia costruita pel mare del Nord e pel Baltico, ad imprendere ed eseguire la costruzione di quei legni da guerra in una proporzione a proposito della quale essi dovranno mettersi d'accordo.  
2. Piaccia all'alta Assemblea decidere che le spese di costruzione e di mantenimento di quella flotta del mare del Nord e del Baltico, saranno coperte per mezzo delle risorse comuni della Confederazione.  
L'invio di Sassonia Coburgo-Gotha, riferendosi ad una dichiarazione fatta da lui in una precedente seduta relativamente alla mozione del granduca d'Assia riguardante l'interpretazione della risoluzione federale del 13 luglio 1851, la quale si riferisce alle associazioni, preconizza lo stabilimento di una costituzione uniforme per tutta l'Allemagna senza far proposte speciali e senza emettere mozioni: l'invio esprime la speranza che i grandi governi della Confederazione prenderanno una riforma federale in seria considerazione e non tenderanno a far pratiche a quest'uopo.  
Fra le altre dichiarazioni fatte da varii governi, non menzioneremo più che quella di Nassau, giusta la quale il progetto di un Codice di commercio tedesco elaborato a Nuremberg fu adottato senza modificazioni, come legge del paese, dalle due Camere della Dieta del duca, ed entrò probabilmente in vigore a partire dal primo marzo 1862.

**ALTEMANNA**

Togliamo dall'*Osserv. triest.* la seguente dichiarazione fatta dal ministro delle Finanze Plener alla Camera dei deputati nella tornata del 4 corrente, prima dopo la proroga:  
« Si legge e si approva il verbale dell'ultima seduta, indi prende la parola il ministro Plener per una « comunicazione immediata ed ufficiale » da farsi alla Camera. Accenna alla pubblicazione delle imposte per l'anno amministrativo 1862, fidejucando contemporaneamente i motivi per i quali il governo si trovò indotto a tale pubblicazione.  
Dichiara innanzi tutto, che il governo si sente in debito di manifestare con sincerità ed ischiettezza alla Camera il pensiero direttivo che lo ha guidato nel prendere questa misura. Osserva che il § 10, lett. c, della patente del febbraio colloca fra gli oggetti della comune legislazione il preventivo del budget dello Stato. Questo consta alla sua volta di due elementi, il bisogno ed i mezzi per sopprimerli, elementi che devono venir fissati con una legge particolare. Il governo non pensa neppure di sottrarre alla legislazione della Camera la discussione del budget. Ma l'attuale Consiglio dell'impero, per ragioni che bene si conoscono, non ha ancora assunte le attribuzioni di un Consiglio generale, onde il governo non era neppure nel caso di poter presentare una proposta alla cui discussione costituzionale non altri è competente che il Consiglio completo e generale dell'impero. D'altra parte le più urgenti spese imperiosamente esigevano di venire coperte senza perdita di tempo, ed è perciò che il governo, prescindendo per questa volta dal Consiglio dell'impero, decise di passare alla pubblicazione delle imposte. Il governo in questo caso confida nella saggezza e nel patriottismo dell'eccelsa Camera, i membri della quale, non disconoscendo la necessità di questa misura, vorranno tenere per giustificato il procedere del ministro, il quale d'altra parte è conscio a se stesso della propria sua responsabilità.

fatta dal ministro delle Finanze Plener alla Camera dei deputati nella tornata del 4 corrente, prima dopo la proroga:  
« Si legge e si approva il verbale dell'ultima seduta, indi prende la parola il ministro Plener per una « comunicazione immediata ed ufficiale » da farsi alla Camera. Accenna alla pubblicazione delle imposte per l'anno amministrativo 1862, fidejucando contemporaneamente i motivi per i quali il governo si trovò indotto a tale pubblicazione.

Dichiara innanzi tutto, che il governo si sente in debito di manifestare con sincerità ed ischiettezza alla Camera il pensiero direttivo che lo ha guidato nel prendere questa misura. Osserva che il § 10, lett. c, della patente del febbraio colloca fra gli oggetti della comune legislazione il preventivo del budget dello Stato. Questo consta alla sua volta di due elementi, il bisogno ed i mezzi per sopprimerli, elementi che devono venir fissati con una legge particolare. Il governo non pensa neppure di sottrarre alla legislazione della Camera la discussione del budget. Ma l'attuale Consiglio dell'impero, per ragioni che bene si conoscono, non ha ancora assunte le attribuzioni di un Consiglio generale, onde il governo non era neppure nel caso di poter presentare una proposta alla cui discussione costituzionale non altri è competente che il Consiglio completo e generale dell'impero. D'altra parte le più urgenti spese imperiosamente esigevano di venire coperte senza perdita di tempo, ed è perciò che il governo, prescindendo per questa volta dal Consiglio dell'impero, decise di passare alla pubblicazione delle imposte. Il governo in questo caso confida nella saggezza e nel patriottismo dell'eccelsa Camera, i membri della quale, non disconoscendo la necessità di questa misura, vorranno tenere per giustificato il procedere del ministro, il quale d'altra parte è conscio a se stesso della propria sua responsabilità.

**TURCHIA**

Leggesi nel *Moniteur de l'Armée*:  
« Le nostre corrispondenze particolari di Beirut, in data del 24 ottobre, vale a dire posteriori di alcuni giorni alla partenza della squadra francese, ci recano particolari sullo stato delle cose del paese.  
La questione della indennità dovuta ai cristiani sta per avere una soluzione definitiva. I membri della commissione europea, dopo di aver terminata la loro inchiesta in ciò che concerne le varie località della Montagna, si sono recate a Damasco per occuparsi del regolamento delle somme specialmente reclamate dai cristiani di quella città. Alle ultime date, l'operazione progrediva rapidamente.

Il commissario generale della porta Ottomana ha deciso che le popolazioni non cristiane della provincia di Damasco pagherebbero a titolo di penali, all'occasione delle stragi dell'anno 1860, per loro parte, una somma di 45,000,000 di piastre. In seguito ad un proclama energico di Fuad pascià, il pagamento di questa contribuzione si è fatto con molta regolarità, e benchè il termine accordato ai debitori non debba spirare che il 15 novembre, fin dal 20 ottobre, 39,000,000 di piastre erano stati incassati dai diversi comitati incaricati dell'esazione di quest'imposta straordinaria.

Un fatto curioso è questo; che gli abitanti dei distretti di Maron, di Djeidam, d'Adjelem, i Drusi di Hamuz e quelli del Ledja, tutti conosciuti pel loro carattere barbaro, il loro spirito indomabile e il loro rifiuto costante di pagare fin qui le imposte, hanno messo un impegno tutto particolare a pagare da parte loro il debito. L'organizzazione della Montagna è terminata. Le scelte fatte da D'ad pascià sono in generale soddisfacenti. La nuova costituzione del Libano è buona, nel suo insieme, e tutto fa credere che, mercè alcune modificazioni leggieri che dovranno esservi operate del consenso delle potenze, essa darà, nell'avvenire, risultati vantaggiosi.

La creazione della milizia nazionale presentava tali difficoltà la cui soluzione non ha potuto essere ancora trattata che in parte. — Si è compreso che prima di ogni altra cosa le popolazioni avevano un bisogno imperioso d'ordine e di sicurezza, e si è cercato di formare un corpo di Zaptié perfettamente simile all'istituzione della gendarmeria francese. Questo corpo comprende già 400 uomini scelti con cura; si sono stabiliti posti sopra un gran numero di punti: esso occupa i Blockaus costruiti recentemente sulla strada da Beirut a Damasco, e in tutte le località in cui si esercita l'azione dei Zaptié, i delitti sono diminuiti in un modo sensibilissimo.

I malfattori che arrestano sono giudicati da magistrati della loro religione, da cristiani se son cristiani, da musulmani se sono musulmani, e finora questi magistrati, sottoposti alla pubblicità dei dibattimenti, han mostrato una imparzialità incontestabile.  
La Siria intera continua ad esser tranquilla. Si vedono ancora miserie numerose, e gli eventi dell'anno scorso vi han lasciato odii profondi, ma le une e gli altri spariranno col tempo se l'Europa mantiene a quel paese il suo benevolo protettorato. La Francia, per suo conto, non verrà meno alla sua missione, e le corrispondenze del Libano sono unanimi a comprovare che il bene che si è fatto in questi ultimi tempi è dovuto a' suoi consigli e all'alta sua influenza.

**ULTIME NOTIZIE**

TORINO, 9 NOVEMBRE 1861.  
Questa mattina S. M. il Re ha presieduto il Consiglio dei Ministri.  
S. M. è partita stamane alle ore 11 3/4 con convoglio speciale dalla stazione della strada ferrata Vittorio Emanuele per presiedere oggi all'inaugurazione del tronco di strada ferrata da Milano a Piacenza e domani a quella del tronco da Bologna ad Ancona.  
Il Re è accompagnato dai ministri dei lavori pubblici e della marina.  
Tanto l'amministrazione delle lombarde, quanto quella delle strade ferrate romane distribuiranno lar-

gamente gli inviti per tale solennità. Gli invitati sono partiti stamane alle 10 1/2.

Il *Monitore belga* del 6 corrente pubblica un decreto per cui S. M. il Re Leopoldo ha nominato il giorno innanzi il ministro residente presso la Corte di Lisbona, signor Enrico Solvyns, inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso la Corte di Torino.

La Corte del giovane Re di Portogallo è intovamente in lutto. S. A. R. il principe D. Ferdinando Maria Luigi, figliuolo quartogenito della regina Donna Maria II da Gloria e del re D. Ferdinando Augusto, o fratello dell'attuale Re D. Pietro V, è morto, soccombendo a grave malattia, il mattino del 6 cor. a Lisbona nell'età di 15 anni.  
I due fratelli maggiori del defunto, il duca di Oporto o il duca di Beja, i quali stavano a Compiègne, presso l'imperatore dei Francesi, appena ricevuta la triste notizia, sommanamente addolorati, si accommiatarono dalle L. L. M. M. II. Il mattino del 7 le L. L. A. A. RR. partirono da Parigi alla volta di Calais per imbarcarsi per Lisbona.

**MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.**  
Direzione generale delle Poste.

Avviso.  
Pivoscato postale fra Ancona e Brindisi e Corriere fra Ancona e Chieti.  
A cominciare dal giorno 12 corrente verrà attuato il servizio postale marittimo tra Ancona e Brindisi con approdo a Bari. Le partenze sono fissate da Ancona li 2, 12 e 22 di ogni mese alle 7 antimeridiane, e da Brindisi li 5, 15 e 25 alla stessa ora.  
Pel servizio dei viaggiatori e delle merci dirigersi agli Uffici di Sanità marittima in Ancona, Bari e Brindisi.

L'apertura al Pubblico della strada ferrata Rimini-Ancona avendo luogo il dì 17 corrente, incomincerà subito il già annunziato servizio del corriere giornaliero per Ancona e Chieti, in coincidenza col corriere fra Chieti e Napoli col posto per tre viaggiatori, partendo la prima volta da Chieti il giorno 16 alle ore 4 pomeridiane e da Ancona il 17 alle 5 pomeridiane.  
Torino, 9 novembre 1861.

**DISPACCI ELETTRICI PRIVATI**  
(Agenzia Stefani)

Trieste, 8 novembre.  
Lettere da Ragusa smentiscono la notizia della disfatta dell'armata turca presso Piva. Vukalovich ha messo una taglia di mille zecchini sulla testa di Omer pascià. Grande esultazione fra gli insorti. Il principe del Montenegro conserva la neutralità. Dalla Serbia si spedisce danaro agli insorti.

Napoli, 8 novembre.  
Ieri venne festeggiato l'anniversario dell'ingresso di S. M. Vittorio Emanuele. Fu cantato solennemente il *Te Deum*; alla sera il teatro fu illuminato e si diede un ballo al Casino.  
Le corporazioni degli operai percorsero la città. Regnò sempre la massima tranquillità.

Parigi, 8 novembre.  
Notizie di Borsa.  
Fondi Francesi 3 0/0 — 87 75.  
Id. id. 4 1/2 0/0 — 95 95.  
Consolidati Inglese 3 0/0 — 92 1/4.  
Fondi Piemontesi 1849 5 0/0 — 68 70.  
Prestito italiano 1861 5 0/0 — 68 90.  
(Valori diversi).  
Azioni del Credito mobiliare — 736.  
Id. Strade ferrate Vittorio Emanuele — 350.  
Id. id. Lombardo-Veneto — 526.  
Id. id. Romane — 221.  
Id. id. Austriache — 508.  
Fermezza.

Marsiglia, 8 novembre.  
Le biade in ribasso; sono arrivati 200 mille ettolitri.

Parigi, 9 novembre.  
Leggesi nel Bollettino del *Moniteur*:  
Alcuni giornali nell'annunciare la nomina di Goyon a comandante in capo del corpo di occupazione di Roma hanno voluto dare a questa nomina un significato che non ha fondamento. L'imperatore volle porre il titolo del comandante le forze francesi in relazione colla reale sua posizione, il che non altera punto il carattere essenzialmente pacifico e di protezione della nostra missione a Roma.  
Un rapporto del comandante la settima divisione militare constata che il distaccamento francese non penetrò nel territorio di Dappes, ma si limitò a prendere posizione all'estrema frontiera per osservare i movimenti dei gendarmi svizzeri.

**LA CAMERA D'AGRICOLTURA E D'COMMERCIO DI TORINO.**

9 novembre 1861 — Fondi pubblici  
1849 5 0/0. 1 luglio. C. d. matt. in c. 69  
Prestito 1861 1 luglio 5 1/2 pag. C. d. g. p. in liq. 69 1/8  
10 15 20 p. 30 novembre. C. d. m. in c.  
68 75. in liq. 68 80 69 69 69 90 pal 30 novembre  
Rendita italiana 1 luglio. C. d. m. in c. 68 75

**SPETTACOLI BOLOGNI**

CARIGNANO. Riposo.  
VITTORIO EMANUELE (ore 7 1/2) Opera *La Norma* — o. ballabili.  
ROSSINI (ore 8). La dramm. comp. Piemontese Toselli recita: *Un pover pastore*.  
GERBINO (ore 8). La Comp. dramm. Dondini diretta da E. Rossi recita: *Don Rodrigo ultimo re dei Visigoti*.  
ALFIERI (ore 8) La dramm. Compagnia Domeniconi diretta da G. Pieri recita: *La militaria* — *La marchionata*.  
SAN MARCELINO (ore 7 1/2). La Comp. dramm. e musicale recita: *Zampa* — *ballo il bombardamento di Gales*.

MINISTERO DELLA GUERRA

DIREZIONE GENERALE Delle Armi Speciali

Avviso d'asta

Si notifica, che nel giorno 13 del corrente mese di 9. bro, ad un'ora pomeridiana, si procederà in Torino, nell'Ufficio del Ministero della Guerra, Direzione Generale, all'appalto dei lavori a farsi in CASALE per la

Costruzione di un MAGAZZINO a FOLVERE Nella corona di cittadella, ascendente a L. 57,000.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso il Ministero della Guerra (Direzione Generale) nella sala degli incanti, via dell'Ospedale, num. 32, e presso l'Ufficio della Sotto Direzione del Genio Militare in Casale.

Nell'interesse del servizio il Ministero ha ridotto a giorni 5 il fatale per il ribasso del ventesimo, decorribili dal mezzo del giorno del deliberamento.

Il deliberamento seguirà a favore di colui che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto sul prezzo dell'istesso un ribasso di un tanto per cento maggiore del ribasso minimo stabilito dal Ministero in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale scheda verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a presentare il loro partito, dovranno: 1. Depositare o vignetli della Banca Nazionale, o titoli del Debito pubblico al portatore, per un valore corrispondente a L. 5,700 di capitale; 2. Esibire un certificato d'identità, di data non maggiore di mesi sei, rilasciato da persona dell'arte, sufficientemente conosciuta e debitamente legalizzato.

Torino, addì 4 novembre 1861. Per detto Ministero, Direzione Generale, Il Direttore Capo della Divisione Contratti Cav. FENOGLIO.

COMMISSARIATO GEN. LE DEL DIPARTIMENTO MARITTIMO SETTENTRIONALE

Avviso d'asta

Si notifica, che nel giorno 21 novembre corr., alle ore 12 meridiane, si procederà in Genova, nella sala degli incanti, situata in attigua dell'ingresso principale della Regia Darsena, avanti il Commissario Generale a ciò delegato dal Ministero della Marina, all'appalto della provvista infradesignata, cioè:

Metri cubi 2,000 quercia di Toscana, da consegnarsi a Livorno, per la somma di L. 324,400.

Li calcoli e le condizioni d'appalto sono visibili nella sala sovraindicata.

Il fatale per il ribasso del ventesimo sono fissati a giorni 15, decorribili dal mezzo del giorno del deliberamento.

Il deliberamento seguirà a scheda segreta, a favore di colui che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto sui prezzi descritti nei calcoli un ribasso maggiore od almeno eguale al ribasso minimo stabilito dal Segretario Generale del Ministero della Marina, o da chi per esso, in una scheda segreta suggellata e deposta sul tavolo, la quale scheda verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'impresa, per essere ammessi a presentare il loro partito, dovranno depositare o vignetli della Banca Nazionale, o titoli del Debito Pubblico al portatore, per un valore corrispondente al decimo dell'ammontare dell'appalto.

Genova, addì 5 novembre 1861. Il Commissario di 1. a classe della Regia Marina ai Contratti C. QUARANTA.

ORDINE MAURIZIANO

VENDETA

di Bosco ceduo e Pianta

Nel giorno infra indicati del corrente novembre, in Torino, nella sala d'adunanza dell'Ecc. mo Consiglio di detto ordine, via della Basilica, N. 12, alle ore 9 di mattina, si aprirà l'incanto per la vendita in distretti lotti di prese di boschi cedui e piante di alto fusto dei poderi sotto accennati, vale a dire:

Il 16 novembre di 27 lotti di ceduo della Comenda di S. upinigi, e di 4 lotti di ceduo e piante del tenimento di Sant'Antonio di Ravvers;

Ed il 21 di ceduo e piante dei poderi di Staffarda, della Fornaca, Frangia di Scarnafigi, San Marco di Moretta, e di Cavallermaggiore in 20 lotti

I capitoli d'oneri rispettivi e titoli sono visibili negli Uffici della Regia Segreteria del Gran Magistero in Torino e presso gli Economi locali.

AVVISO

Si cerca un APPARTAMENTO al primo, secondo o terzo piano, composto di dieci camere, compreso la cucina, senza soppalchi, più cantina e lenaja, disponibile al 1 aprile 1862; e col fusto non maggiore di L. 2000. — Dirigersi a S. or Filippo Ella, tesoriere del regio Man'com. o di Torino.

TORINO — presso PAVAVIA e S. EIRANI.

Opere di VITTORE dottore Luigi professore di matematica nel regio Liceo di Alessandria. ELEMENTI D'ARITMETICA colle prime nozioni di geometria per le scuole ginnasiali, tecniche e normali: Edizione 2.ª, conforme agli ultimi programmi, a lire ital. 2.

ELEMENTI D'ALGEBRA per le scuole liceali e tecniche. Edizione 2.ª, conforme agli ultimi programmi, a lire ital. 3, 60.

S. MASSIMO Vescovo di Torino

CENNI STORICI e versioni del prof. D. Carlo Ferreri; Torino, Tipografia Subalpina, 1858 (con ritratto), Fr. 1

OMELIE di S. Massimo, volgarizzamento del conte Zaverio Provana del Sabbione. — Tipografia Scolastica 1861, Fr. 1.

I 2 vol. legati in uno (pag. 308), Fr. 1 75. Dirigersi all'Ufficio dell'Apologista, via Provvidenza, num. 22.

PROVINCIA DI PARMA CIRCONDARIO DI BORGO SAN DONNINO COMUNE DI FONTANELLATO

LAGIUNTA MUNICIPALE

Veduta la sua deliberazione del 2 ottobre corrente N. 1, rassegnata all'Intendenza di Borgo San Donnino il dì 4 ottobre 1861, N. 6768,

FA NOTO

Essere aperto il concorso al posto di maestro per l'insegnamento delle materie contenute nel programma E. F. annessi al regolamento per l'istruzione elementare approvato con Reale Decreto del 15 settembre 1860 N. 4336

Gli aspiranti dovranno presentare entro il 15 novembre 1861, la rispettiva domanda corredata:

(a) della fede di nascita, (b) d'un attestato di moralità da essere rilasciato dalla Giunta Municipale del loro domicilio,

(c) della patente d'identità prescritta dall'art. 59 del succitato regolamento, ed ottenuta in conformità dell'art. 58 del regolamento stesso.

Trascorso il termine come sopra accordato nella presentazione delle domande il Consiglio comunale procederà alla scelta del maestro.

La residenza del maestro è fissata nel comune di Albaretto. Lo stipendio annuo a tale posto è di L. 600, pagabili per dodicesimi posticipati sulla cassa del comune, più un conveniente alloggio gratuito.

Di conformità poi all'art. 81 § 2.º della legge 23 ottobre 1859, N. 3702 verranno, mediante scritta in buona forma, stabilite al maestro le condizioni e la durata del suo servizio.

Fontanellato, 5 8. bre 1861.

Gli Assessori A. CARINI — G. NARDINI — D. BISONI. Il Supplente PASTORI. Il Sindaco GIROLAMO MUSIARI. Il Segretario comunale L. CONTI.

ISTITUTO ARMONDI

Quest'istituto femminile comprende scuola infantile e corso elementare completo, in cui l'insegnamento letterario e scientifico è ordinato nell'ampiezza possibile. La lingua francese è regolarmente insegnata e parlata come l'italiana.

A richiesta dei parenti si danno lezioni di lingua tedesca ed inglese, di pittura e disegno, di ballo e di piano-forte. Si ha cura che tutte le allieve imparino ad essere guidate con precisione ogni genere di lavori domestiche. — Nel pensionato si ricevono anche allieve maestre.


Si raccomanda quest'istituto alle famiglie perchè sappiamo che la Direzione vi procura una vera educazione morale e religiosa.

MUNICIPIO DI VENERIA REALE

Essendosi resa vacante la carica di segretario, e cadastraro, col va annesso, oltre l'alloggio, l'annuo stipendio di L. 1800, col'obbligo di nominarsi un sotto-segretario benevivo all'Amministrazione; gli aspiranti a tale posto sono diffidati di produrre fra tutto il 21 corrente a muni del Sindaco le loro domande corredate degli opposti titoli

DA VENDERE

Num. 14 ROVERI situati alla Rivarola, territorio di Nurello. Dirigersi ivi dal cello Gualtiero Francesco.



FA NOTO che gli arriva una Condotta di Cavalieri di Meklenburgo crociati, da sella e da tiro, questi in varie pariglie, visibili dal 13 corrente nella scuderia in piazza Solferino, accanto al tesoro pubblico

DA AFFITTARE AL PRESENTE

Un grandioso e signorile APPARTAMENTO mobilizzato, al 1 piano con vista verso la piazza del Fieno, — scuderia e rimessa. Via S. Teresa, n. 26. — Dirigersi al proprietario della casa.

DA AFFITTARE

APPARTAMENTO decentemente mobilizzato al primo piano, di 10 camere con soppalco e cantina, in via Nuova, num. 20, presso piazza S. Carlo. — Dirigersi dal parucchiere Bosco, risapetto al Caffè della Borsa.

Dalla tipografia di ENRICO DALMAZZO in Torino è stato pubblicato il Volume Secondo contenente le annate 1854-55-56-57 della

NUOVA RACCOLTA DI LEGGI E REGOLAMENTI RELATIVI ALL'ARMATA DI TERRA E DI MARE.

Prezzo L. 5, 40; affrancato col mezzo postale L. 5, 90. Si pregano i signori Ascolti che hanno rangio di Corpo o di Amministrazione, e che non hanno ancora dato avviso, di volerne far avvertita la tipografia di ENRICO DALMAZZO, in Torino, pel sicuro recapito del volume.

Dalla Tipografia di ENRICO DALMAZZO in Torino, via S. Domenico, N. 2, si è pubblicato il

DEBITO PUBBLICO D'ITALIA

Legislazione, Giurisprudenza, Commenti

MANUALE PRATICO Compilato dall'avvocato LEOPOLDO REYNERI Segretario presso la Direzione Generale del Debito Pubblico.

Un bel volume in-8.º con tavole e moduli. — L. 4. Verrà spedito franco di porto a chi ne farà domanda alla stamperia di E. DALMAZZO con lettera affrancata munita del relativo vaglia postale.

CEMENTO DELLA PORTE DE FRANCE

unico premiato con medaglia di prima classe via Cavour, num. 9, Torino

È stato pubblicato a Firenze col tipi di G. BARNABA, per ordine della COMMISSIONE REALE, il

CATALOGO UFFICIALE dell'Esposizione Italiana Agraria, Industriale e Artistica.

È un volume in 8.º a 2 col. nne, di pag. 250. Si vende al Palazzo dell'Esposizione dal principali librai di Firenze, al prezzo di L. 1, 50. I librai e i privati fuori di Firenze possono ricevere franco per la posta il suddetto catalogo, facendone domanda con lettera affrancata al signor G. BARNABA, tipografo editore in Firenze, includendo un vaglia o fapeo-bolli per il valore di L. 2, 30 la copia.

DA VENDERE

Spartosa FORNACE da mattoni a tre bocche di fuoco, con ampio terreno ed annesso caseggiato civile e rustico, presso la Stazione della Ferrovia in Pinerolo. Dirigersi alla detta città dal notaio Galvano.

DA AFFITTARE GRANDE APPARTAMENTO con scuderia e rimessa. Via S. Secondo, n. 2.

Da vendersi: 80 ROVERI di grosso fusto, Cascina Perisuo o, fin di Sciole.

INCANTO

di mobili ed effetti caduti nell'eredità del signor Giovanni Ramello. Il segretario della giudicatura di Torino, sezione Monviso, rende noto al pubblico, che giovedì prossimo 14 corrente, dalle ore 9 alle 12 meridiane e dalle 2 alle 5 pomeridiane e successivamente occorrono in Torino, via Carlo Alberto, negli ammezzati di casa Baudana-Pucci, num. 14, avrà luogo l'incanto di una cons. derevole quantità di mobili ed effetti caduti nell'eredità del signor farmacista Giovanni Ramello, consistenti in libri di diverse qualità ed opere complete, panchi ed altri oggetti ad uso di scuola, tavole, tavolino, s. ritoli, cassettini, armoirs a glace, serracarte, sofa, sedie, seggioloni, lettiero in ferro ed in legno, guardarobe, scarelle, specchi, candeli-bri, stampe, quadri, pendoli, oggetti di vestiario da uomo, lingerie, botti, bottiglie, oggetti di porcellana, cristallo e maolica, tenelli di rame ed altri, ad uso di famiglia, per pronti contanti.

Torino, sez. Monviso, 8 novembre 1861. P. Campofregoso sost. segr.

NOTIFICANZA DI SENTENZA

Con atto dell'uscire Tagliano Francesco, addetto alla giudicatura sezione Po di questa città, in data del 31 scorso ottobre, fu notificata ad istanza di Pietro Bogio capo mastro da muro, a Cesare Augusto Mury, di domicilio, residenza e dimora ignoti, copia della sentenza pronunciata dal signor giudice di quella sezione, in data 15 stesso mese di ottobre, con cui fu quello in un col suo fratello Carlo Alberto, condannato al pagamento per la sua metà della somma di L. 995, cent. 45, cogli interessi della giudiciale domanda e colle spese. Torino, 7 novembre 1861 Durandi p. c.

ACCETTAZIONE D'EREDITA'

Pel'cita Ferrero vedova di Antonio fa noto che con atto passato avanti il segretario del tribunale di circondario di Torino, il 25 8. bro scorso, tanto essa, nella sua qualità di tutrice del Francesco, Angelo, Filippo, Pietro Gioanni, ed Anna Maria suoi figli minori, quanto il Felice, Vincenzo e Michele suoi figli maggiori, ha accettato l'eredità deferali dal rispettivo loro genitore con testamento del 22 novembre 1860 rogato Durando, non altrimenti che col beneficio dell'inventario. Felicità Ferrero vedova. SOCIETA' COLLETTIVA.

REINCANTO

Dietro aumento di sesto fattosi dal signor conte Giuseppe fu signor conte Erasmo di Harcourt, domiciliato in Azziglio, con atto 29 scorso ottobre al prezzo di L. 1200 cui fu con sentenza del tribunale del circondario d'Ivrea 15 suddetto ottobre, deliberato al signor Coda Antonio domiciliato in Azziglio, il corpo di casa situata in detto luogo, e descritto in apposito bando venale, stato subastato sull'istanza del signor Pansa Francesco dom. cillato alla Villa Reale; in pregiudizio del signor Gossano Antonio domiciliato in Azziglio, il medesimo signor presidente del pre-fato tribunale con suo decreto 29 stesso ottobre fissò per nuovo incanto l'udienza del 26 corrente, come dal nuovo bando 31 scorso ottobre. Que'incanto avrà perciò luogo al prezzo di L. 1400 in base al come sovra seguito aumento, ed alle condizioni di cui nel preclato nuovo bando. Ivrea, addì 7 novembre 1861. Molinaro proc. capo.

GRADUAZIONE

Desiderando la veneranda compagnia del Santissimo Sacramento eretta nella chiesa parrocchiale di San Maurizio di questa città di porre in distribuzione il prezzo dei beni

LIBRERIA GIANINI E FIORE

Via Accademia delle Scienze, 9

PAGINI Cesare (prof.) GEOMETRIA pratica per le Scuole elementari, contenente 183 problemi relativi al disegno lineare, con 237 figure, L. 2.

Dotto. PRIMI ELEMENTI di Disegno lineare, testo ed atlante, L. 1, 30.

Dotto. NOZIONI d'Arithmetica per le Scuole elementari, con una facile e completa esposizione del Sistema metrico decimale, un vol. in 8, L. 2, 80.

CORSI RIUNITI

DI LINGUA E LETTERATURA FRANCESE, DI ARITMETICA E CORRISPONDENZA COMMERCIALE, ecc.

diretti da FRANCESCO FIG Prof. di lingua francese alla Scuola Tecnica di Po. Torino, via S. Tomaso, (gli Argenterii), num. 4, piano terzo.

DA AFFITTARE al presente

in casa Trivella, accanto alla bottega dei molini di Dora Tre CAMERONI uniti o separati, e varie camere, con edificio ad acqua, già ad uso di rocca o torcitore da seta. — Recapito al negozio di tappezzerie di carta in Via Basilica, accanto all'Ospedale Mauriziano

di cui in sentenza di deliberamento 29 maggio 1861, rilevante a L. 3468, 75: ottenne con presidenziale decreto 10 ottobre scorso, deputato a giudicare il signor avv. Chiri addetto a questo tribunale d'incanto tutti i creditori della debitrice espropriata Baggio Delfina vedova Ajra, che del defunto di lei marito ed autore, non meno che dei terzi passivi, Pirechiola Gio. Antonio, e Ghiana Giuseppe tutti domiciliati in questa città, a proporre entro giorni 30 i loro titoli di credito, e prefisse eguali termine per le prescritte notificanze e pubblicazioni. Ivrea, il 7 9. bro 1861. Guglielmetti proc. capo.

FALLIMENTO

di Audinetti Bianca vedova di Matteo Abre. Il segretario del tribunale del circondario di Mondovì, facente funzione di tribunale di commercio, soddisfacendo al prescritto dall'art. 527 del codice di commercio, invita tutti i creditori di detta fallita Bianca Audinetti vedova Abre, a presentarsi personalmente o per mezzo di mandataria speciale al signor negoziante in Cuneo Lorenzo Goletti sindaco definitivo di detto fallimento e rimettere al medesimo i titoli del loro credito con una nota indicante la somma di cui si propongono i creditori, salvo preferenza farne il deposito nella segreteria di detto tribunale, e ad intervenire quindi all'adunanza che venne fissata alle ore 10 antimeridiane, del 30 corrente mese avanti il signor giudice commissario del fallimento in discorso avv. Giuseppe Ferrando in una delle sale di questo tribunale per la verificazione dei crediti medesimi. Mondovì, 5 novembre 1861. Martelli sost. segr.

NUOVO INCANTO

Visto l'annunzio del sesto fattosi dal sig. Chiampo Stefano di Busoleno al prezzo di L. 700 per cui vennero a pregiudizio di Carlo Valenti fu Carlo di Busoleno, celtierati con sentenza 19 8 bro ultimo, alla creditrice istante Caterina Tullio consorte di Antonio Ghilardi residente in Grogliacco, il campo al-tentato di are 61, e cent. 70, regione San Pietro d'Oggio, ed il campo e casa, reg. Dora, spaziosa di are 21, cent. 40, territorio di Busoleno, il signor presidente di questo tribunale ha dato per secondo incanto l'udienza del 29 9. bre corrente, ore 10 antimeridiane, quale incanto seguirà al prezzo d'aumento e condizioni di cui nel relativo bando 2 corrente mese, debitamente pubblicato e depositato. Susa, 7 9. bre 1861.

NOTIFICANZA DI SENTENZA

Ad istanza di Maria Serafina Alois moglie di Pietro Bernard domiciliata a Oulx, ammessa al beneficio dei poveri, venne con atto di ieri dell'uscire Giovanni Gatti notificata al Pietro Bernard sudd. to gli domiciliato a Oulx, ora d'incerti domicilio, residenza e dimora. La sentenza in sua contumacia prefera da questo tribunale alli 30 ottobre ultimo, colla quale si fu luogo alla r. g. razione a favore di detta Serafina Alois di lire di lei doti e ragioni derivanti dal contratto di matrimonio 19 febbraio 1849, rogato Font. Susa, 7 9. bre 1861. San Pietro sost. Garelli p.

ESTRATTO DI BANDO

Indipendentemente all'autorizzato e seguito aumento del mezzo sesto al prezzo d'ist. stabiliti stati ad istanza del signori Giovanni e Giuseppe fratelli Ariotti da San Gennario, subastati con sentenza 18 ora scorso 8. bre, a pregiudizio dell'eredità giacente di Giacomo Ruffa, il r. l. e scando di detti stabili, consistenti in: quattro pezze, situate in altrettanti lotti, arative a prative, della superficie complessiva di ett. 1, 93, 17, in territorio di Crescentino, avrà luogo all'udienza che terrà all'incanto del 3 prossimo dicembre il tribunale del circondario di VerCELLI, al prezzo ed alle condizioni inserite nel relativo bando 4 andante mese, firmato Celasco segr. Vercelli, 6 9. bre 1861. Not. Cabatti proc. c.

ADDIZIONE

Nel num. 261, pag. 4, col. 5, lin. 7 della nota secondocottorita causid. Calpini proc., ivi dopo le parole feco acquisto vuolò aggiungere dal signor Antonio Maria Castellì fu Pietro, domiciliato in Varzo, ecc.

TORINO. TIP. GIUS. FAVALE & C.